Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO n. 19

6ª COMMISSIONE PERMANENTE (Finanze e tesoro)

INTERROGAZIONI

263ª seduta: martedì 7 giugno 2011

Presidenza del presidente BALDASSARRI

IN 1161
TIPOGRAFIA DEL SENATO (108)

I N D I C E

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 3,6
BONFRISCO *(PdL)* 5
GENTILE, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze* 5
LANNUTTI *(IdV)* 4, 5

ALLEGATO (contiene i testi di seduta) 7

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale-Io Sud: CN-Io Sud; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Futuro e Libertà per l'Italia: Misto-FLI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem.

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gentile.

I lavori hanno inizio alle ore 14,50.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento delle interrogazioni 3-02130, presentata dal senatore Lannutti, e 3-02172, presentata dalla senatrice Bonfrisco.

Cedo subito la parola al sottosegretario Gentile, che ringrazio per la presenza in Commissione.

GENTILE, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Con l'interrogazione a risposta orale 3-02130, del senatore Lannutti, e con l'interrogazione a risposta orale 3-02172, della senatrice Bonfrisco, vengono posti quesiti in ordine all'emanazione del regolamento ministeriale sul collocamento dei contratti derivati dagli enti pubblici previsti dall'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.

Al riguardo, occorre premettere che l'articolo 62 del decreto-legge n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come sostituito dall'articolo 3 della legge 22 dicembre 2008, n. 103 (legge finanziaria 2009), ha introdotto un divieto per le amministrazioni locali di stipulare contratti derivati fino all'entrata in vigore di un apposito regolamento da emanarsi con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Commissione nazionale per le società e la borsa e la Banca d'Italia. In particolare, tale regolamento deve individuare la tipologia dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati che possono essere conclusi da enti territoriali e locali; le componenti derivate che gli stessi enti possono includere nei contratti di finanziamento; le informazioni che devono contenere i contratti derivati, o che includono componenti derivate.

Attualmente la bozza di regolamento è ancora un documento interno, elaborato da un gruppo di lavoro costituito congiuntamente con le autorità di vigilanza, Banca d'Italia e CONSOB. In proposito, giova precisare che già alla fine del 2009 è stata posta in consultazione pubblica una bozza di regolamento che ha ricevuto molteplici osservazioni critiche, le quali sono state tutte analizzate con attenzione e massima considerazione. Tra le osservazioni si possono annoverare quelle sulla metodologia espresse dall'ANCI, dall'UPI, dal Centro servizi finanza e investimenti enti locali Emilia-Romagna e da associazioni di categorie di consulenti indipendenti, oltre che dalla Cassa depositi e prestiti e dall'Associazione bancaria ita-

liana. A seguito del variegato novero di contributi pervenuti durante la consultazione e della rilevanza di tale spunti, si è ritenuto opportuno procedere ad approfondimenti tecnici per definire un *set* informativo obbligatorio di immediata comprensione e, al contempo, privo di potenziali elementi distorsivi connessi, ad esempio, ad un'erronea percezione di percentuale di probabilità come reale probabilità di perdita e/o guadagno a scadenza, di cui si fa cenno, tra l'altro, nell'interrogazione del senatore Lannutti. Tali analisi hanno richiesto – e richiedono tutt'ora – un notevole sforzo di razionalizzazione, trattandosi di materia estremamente tecnica e in costante evoluzione.

Anche in sede europea la tematica dei contratti derivati è oggetto di attenzione e studio. In particolare, appare significativa la disciplina contenuta nel regolamento della Commissione 583/2010 del 1º luglio 2010, in attuazione della direttiva 2009/65/CE, in tema di fonti comuni armonizzate, con particolare riferimento alle informazioni chiave che devono essere fornite alla clientela (il cosiddetto *key investor information document)*. Tali informazioni contemplano, in alcuni casi, la rappresentazione di almeno tre ipotesi differenti di potenziale *performance* dell'investimento, con indicazione, per ciascuna ipotesi, delle condizioni previste, senza tuttavia associare ad ogni ipotesi un indicatore di probabilità. Vi ringrazio per l'attenzione.

LANNUTTI *(IdV)*. Signor Presidente, ringrazio anzitutto il sottosegretario Gentile per la risposta, che però – lo dico subito – non è soddisfacente. Mi dispiace affermare che non è soddisfacente e intendo subito motivare questo mio parere.

Ricordo che la Commissione, tra i primi atti della presidenza Baldassarri e con il consenso di tutti, ha svolto un'indagine conoscitiva sull'utilizzazione degli strumenti di finanza derivata da parte della pubblica amministrazione. Dopo tantissime audizioni di tutti i soggetti interessati – la Corte dei conti, la Banca d'Italia e, mi preme sottolinearlo, soprattutto la Guardia di finanza – siamo arrivati a un documento conclusivo che è stato redatto dalla senatrice Bonfrisco, dal senatore Mura e dal sottoscritto. Il documento riportava che, nell'eventualità che si volesse riconsentire agli enti locali di riacquisire strumenti di finanza derivata, il regolamento CONSOB dovesse rivolgere attenzione nella valutazione di quali sono i rischi e quali i benefici. In effetti, da una prima lettura si era pervenuti ad una soluzione basata sul *risk-based*, secondo cui si deve sapere quali sono i rischi e quali i benefici. Tra l'altro, di questi argomenti si erano occupati più volte anche «Il Sole 24 ore» e altri giornali specializzati.

Non voglio accusare la CONSOB di essere una succursale dell'Associazione bancaria italiana, anche se dovrei forse arrivare a questa conclusione, perché gli ultimi due direttori generali dell'ABI – Zadra e Sabatini – provengono dalla CONSOB. Non voglio però arrivare a questo. Ciò nonostante, quando l'ABI chiede qualcosa, la CONSOB prontamente esegue. E questo non va bene per gli enti locali, che si sono indebitati con i derivati. Ci sono molte inchieste delle procure della Repubblica: non solo il

Comune di Ortona, che cito nell'interrogazione, ma anche zone molto vicine a lei, sottosegretario Gentile.

GENTILE, *Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze.* Vicine geograficamente.

LANNUTTI *(IdV).* Sì, geograficamente. Ricordo Messina e la BNL: ci sono state richieste di rinvio a giudizio molto importanti. Queste signore banche, se vogliono che i Comuni vadano a giocare alla *roulette*, possono anche fare questo appello, ma non possono determinare che i Comuni corrano i rischio di indebitarsi in prodotti derivati senza le istruzioni per l'uso. La bozza di regolamento, predisposta in accoglimento delle indicazioni formulate dall'ABI, fa sì che ci sia oscurità e non trasparenza.

Prima di concludere, cito solo alcuni dati sull'indebitamento in derivati degli enti locali che ho già indicato nell'interrogazione da me presentata: il rischio di controparte delle banche ammonta a 52,2 miliardi di euro (prima il disavanzo era pari a 32-33 miliardi, ora è cresciuto) e il valore nozionale degli *swap* ammonterebbe a 360.000 miliardi di euro. L'ISDA, associazione mondiale degli operatori in derivati OTC *(over the counter*, cioè fuori dai mercati regolamentati), stima che il rischio di credito di questi contratti sia pari a 2.430 miliardi di euro.

Non voglio demonizzare nessuno, ma se si vuole vendere certi prodotti, è necessario che questi siano accompagnati dalle istruzioni per il loro utilizzo, per spiegarne i rischi e i vantaggi, per indicare quali benefici si avranno facendo indebitare intere generazioni per trent'anni.

Pertanto, signor Sottosegretario, ringrazio lei e anche il Presidente della Commissione per avere calendarizzato l'esame di queste interrogazioni, ma non sono soddisfatto della risposta, perché la bozza del regolamento che ci si accinge ad emanare contrasta con le conclusioni cui è giunta la Commissione finanze con un faticoso lavoro (che ha permesso di trovare una soluzione di compromesso, poi votata all'unanimità), in un documento in cui si chiedeva di garantire la trasparenza.

Praticamente tutti i Comuni e le Province sono indebitati a causa dei derivati. Dobbiamo prevenire questo fenomeno, ma la bozza di regolamento predisposta non va in questa direzione. Per tale motivo, alcune associazioni, come Adusbef e Federconsumatori, hanno messo in campo anche i loro avvocati per tutelare i Comuni e gli enti locali.

Auspico pertanto che si intraprenda la strada della trasparenza, non quella dell'oscurità per fare l'ennesimo favore ai banchieri come Mussari o Profumo, che se ne è andato con una buonuscita di 40 milioni di euro, o ad altri banchieri di sistema, come Passera. Continueremo a denunciare le malefatte del potere bancario, che continua imperterrito a comportarsi come prima.

BONFRISCO *(PdL).* Ringrazio il rappresentante del Governo per aver dato immediata risposta alle interrogazioni presentate dal senatore Lannutti e da me.

Nel suo intervento, il sottosegretario Gentile ha evidenziato che l'Esecutivo ha in grande considerazione la necessità di prevedere, per gli enti locali che riterranno di doversi avvalere di strumenti derivati, una serie di parametri e riferimenti tecnici, quindi di garanzie che possano metterli in condizione di scegliere consapevolmente, di essere adeguatamente informati sulle possibili *performance* di quegli strumenti e sulle conseguenze delle loro scelte.

Auspichiamo che le verifiche e gli approfondimenti in atto da parte del Ministero possano al più presto concludersi in maniera esaustiva e puntuale.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 15,10.

Licenziato per la stampa dall'Ufficio dei Resoconti

ALLEGATO

INTERROGAZIONI

LANNUTTI. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale.* – Premesso che:

da ultimo si è verificata la sconfitta di Unicredit, la banca dei derivati «avariati», con la pronuncia 5118/2011 della VI sezione civile del Tribunale di Milano che ha annullato tre *collar swap* stipulati il 10 gennaio 2006 fra Unicredit e il Comune di Ortona (Chieti), a cui è stato riconosciuto un risarcimento di quasi 345.000 euro, mentre il disastro derivati, proposti dalle grandi banche, continua a gonfiare i debiti degli enti locali e delle piccole imprese «taglieggiate» dagli istituti di credito, con un nozionale negativo di oltre 52 miliardi di euro al 31 dicembre 2010;

le banche infatti non hanno resistito ai consistenti profitti consentiti da altri derivati *Over the counter* (Otc, scambiati, cioè, fuori da mercati regolamentati), di «copertura» contro il rialzo dei tassi di interesse, venduti a enti territoriali, imprese, società finanziarie e piccoli istituti di credito nostrani. Al 31 dicembre 2010, infatti, le perdite potenziali sui derivati Otc del «sistema Italia» nei confronti degli istituti di credito (italiani e esteri con filiali in Italia) sono di 52,2 miliardi di euro. Le cifre complessive che i sottoscrittori di questi contratti dovrebbero versare ai grossi istituti di credito operanti nel Paese nel caso in cui decidessero (oppure fossero costretti a farlo) di chiudere anticipatamente gli *swap*, con perdite potenziali pari a 52,2 miliardi di euro, tratti dalla base informativa della Banca di Italia sul «fenomeno» derivati *(swap* sui tassi d'interesse e, in minima parte, sui tassi di cambio), sono stati riportati da «Il Sole 24 Ore», in un articolo pubblicato sul settimanale «Plus» da parte di un giornalista esperto ed attento come Marcello Frisone;

mentre dai dati della Banca di Italia si ricava un rischio di controparte per le banche di ben 52,2 miliardi, con i disavanzi man mano cresciuti nel corso di sei anni (dal 2005 vengono rese note le perdite in derivati in Centrale Rischi della Banca di Italia), la nuova bozza di regolamento del Ministero dell'economia (previsto dall'articolo 62 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, come modificato dalla legge n. 203 del 2008), invece di rendere chiari i rischi per gli enti locali ed i sottoscrittori che vogliono intentare vere e proprie scommesse sull'azzardo morale, in ossequio ai *desiderata* dell'Associazione bancaria italiana (Abi), banche e banchieri, è ancora più oscura e meno trasparente;

nonostante il blocco dei contratti derivati sia stato attuato nel 2008 dal Governo per tutelare gli enti locali, il provvedimento che dovrebbe adesso sbloccarne la stipula perde parti importanti in merito alla traspa-

renza. La nuova bozza di regolamento in circolazione in queste ore, infatti, non prevede più informazioni chiare e semplici utili a individuare i rischi del derivato; anzi, il nuovo sistema aumenterà probabilmente la confusione degli enti locali che, seppure subissati di informazioni, non avranno modo di capire molto dello strumento finanziario proposto dalle banche;

Adusbef e Federconsumatori, le due principali associazioni di difesa dei risparmiatori e dei consumatori, sono indignate dalle posizioni della Consob e del Ministro dell'economia che, a giudizio dell'interrogante, sembra sia diventato il bieco esecutore esterno nonché il collettore degli esclusivi interessi delle banche, che possono così continuare a frodare, con la vendita dei derivati avariati, enti locali e piccole e medie imprese ancor più di prima;

la prima bozza del regolamento (posta in consultazione dal Ministero dell'economia dal 22 settembre al 30 ottobre 2009) conteneva disposizioni in materia di trasparenza dei contratti prevedendo che agli enti locali fosse data un'informativa basata sull'approccio probabilistico *risk-based* della Consob e da elaborare rispettando le metodologie allegate alla bozza stessa. Questa informativa, cioè, rappresentava in modo chiaro, breve e oggettivo se e in quale misura (appunto una probabilità) il derivato proposto avrebbe potuto migliorare o meno la situazione dell'ente legata ad una ben precisa passività finanziaria (riducendone i costi e/o i rischi). E, questo, confrontando semplicemente la posizione finale dell'ente «con» e «senza» la sottoscrizione del contratto derivato;

rispondendo alla consultazione, l'Abi ha fortemente criticato gli scenari probabilistici e ha chiesto la loro sostituzione con «l'analisi di sensitività», un altro modo di chiamare l'approccio *what-if* (lo stesso che è stato adottato a dicembre 2010 per i fondi strutturati della Ucits N e fortemente criticato da numerosi accademici di fama internazionale per la sua parzialità, discrezionalità e manipolabilità. Se la nuova versione della bozza (quella appunto con il *what-if)* verrà emanata, il numero delle tabelle che dovranno essere lette dall'ente locale aumenterà notevolmente, senza alcun beneficio rispetto all'approccio probabilistico;

rispetto alla prima bozza, il nuovo schema di regolamento non consente più agli enti locali la stipula dei *Forward rate agreement* ma conferma la stipula soltanto dello *swap* di tasso di interesse, di quello di cambio, gli acquisti di un cap (un tetto massimo oltre al quale l'ente non paga più la «rata» prevista dal derivato) e di un *collar* (cioè il flusso da corrispondere alla banca oscilla in un corridoio ben preciso). Nella nuova bozza è prevista la stipula di combinazioni di questi derivati, mentre sono vietate le operazioni riferite a tassi d'interesse diversi dai parametri dell'area euro e contratti che impongono tassi predeterminati in crescita (i tassi «fissi» diversi di anno in anno). Le informazioni che le banche sono tenute a dare agli enti locali devono essere redatte in italiano, mentre a sua volta l'ente locale dovrà sottoscrivere un'apposita dichiarazione in base alla quale attesti di «aver pienamente compreso le caratteristiche dell'operazione». Approccio *risk-based*: si tratta di un modo di informare i clienti

sullo strumento finanziario che stanno acquistando. Questa informativa rappresenta in modo chiaro, breve e oggettivo quante probabilità ha il derivato proposto di migliorare o meno la situazione dell'ente. Tutto ciò si ottiene confrontando la posizione finale dell'ente locale «con» e «senza» la sottoscrizione del contratto derivato, mediante simulazioni che tengono conto di tutti i fattori di rischio sottostanti;

considerato che:

secondo un articolo di Isabella Bufacchi, pubblicato su «Il Sole 24 Ore» del 29 aprile 2011, il valore nozionale degli *swap* ammonterebbe a 360.000 miliardi fuori da ogni controllo. Nel complesso, per i derivati fuoriborsa, strumenti negoziati fuori da piattaforme e circuiti regolamentati, si sfiorano 500.000 miliardi di euro. L'Isda, associazione mondiale degli operatori in derivati otc, stima che il rischio di credito di questi contratti sia pari a 2.430 miliardi di euro. Se il mercato degli *swap* è immenso e senza controllo, i derivati rappresentano un possibile rischio anche per le grandi banche europee che non differiscono nelle pratiche dai colossi Usa. Ammontano infatti a 4.000 miliardi di euro i derivati nei bilanci degli istituti del Vecchio continente, un valore pari a1 20 per cento degli attivi;

l'allarme-*swap* del valore di 2.500 miliardi al netto delle perdite potenziali corrisponde a tre volte il debito di Spagna, Grecia, Portogallo e Irlanda. Entro luglio Sec e Cftc dovranno introdurre nuove regole. Già il nome desta sospetto: lo strumento derivato letteralmente «deriva» prezzo e valore da tassi d'interesse e di cambio, debiti e prestiti, materie prime e metalli preziosi, azioni, indici e persino altri derivati. È una conseguenza, un'appendice. I sospetti aumentano quando il derivato viene scambiato *over-the-counter* (otc), cioè fuoriborsa, negoziato fuori da piattaforme e circuiti regolamentati. I derivati con targhetta otc, principalmente gli *swap*, mancano di quotazioni ufficiali e prezzi trasparenti, non sono garantiti dalla cassa di compensazione con versamento di margini giornalieri, a fronte delle perdite anche potenziali per annullare il rischio controparte. Al giugno 2010 – ultima statistica Bri – i derivati fuoriborsa avevano un valore nozionale (entità delle passività o attività sottostanti) di poco inferiore a 600.000 miliardi di dollari, quasi 500.000 miliardi di euro di cui 360.000 in *swap*. L'Isda stima che dopo il *netting* (compensazione delle posizioni tra due controparti che elimina i doppioni) il rischio di credito di questi contratti è pari a 3.600 miliardi di dollari, 2.430 miliardi di curo. Tenuto conto che il 70 per cento dei derivati fuoriborsa tra istituzioni gode di garanzie collaterali, secondo gli addetti ai lavori, il rischio di perdita per colpa dell'insolvenza della controparte è di 1.100 miliardi di dollari, circa 750 miliardi di euro: pari alla somma del *default* di Grecia, Irlanda, Portogallo e Spagna. Negli ultimi 12 mesi, intanto, i volumi sono tornati a salire a ritmi sostenuti. Una dimensione *monstre* che, proprio a causa dell'opacità e natura sfuggente dei derivati, preoccupa autorità di controllo e Governi in tutto il mondo: *swap* e derivati otc sono visti come fonte di rischio sistemico e quindi destinatari di una «rivoluzione regolamentare»;

è però il paradosso. I derivati nascono per gestire i rischi e proteggere istituzioni finanziarie, Stati, aziende e risparmiatori dall'andamento avverso di cambi, merci, tassi, prezzi di azioni oppure obbligazioni. E invece sono loro stessi ora un rischio. Questo perché sono stati «snaturati» quando hanno cessato di servire ai soli fini di copertura e si sono prestati alla speculazione, alimentando le scommesse, le opportunità di profitto o i rischi di perdita. Nulla di illecito, ma questo ha fatto sì che i derivati e i loro utilizzatori siano lievitati, tra copertura, speculazione e arbitraggio. I volumi dell'industria dei derivati, regolamentati e non, sono in costante crescita: la più grande crisi economico-finanziaria dal dopoguerra, scaturita dalle cartolarizzazioni sui mutui *subprime*, non li ha messi fuori uso. E nessuno intende ora sopprimerli. Solo domarli. I derivati «buoni», come i *futures*, sono stati inquadrati in un sistema collaudato da decenni per evitare l'opacità e disinnescare il rischio-controparte. Sono negoziati in Borsa con contratti standardizzati che garantiscono quasi sempre la liquidabilità (compravendita per grandi volumi) e quotazioni trasparenti. Per ogni contratto *future*, una delle due controparti è sempre la cassa di compensazione, la *clearing house* che durante la giornata o a fine seduta calcola le perdite della controparte operatore finanziario e pretende il versamento di margini a fronte delle perdite virtuali. Margini che si riducono o si annullano quando le perdite svaniscono, ma che si attivano quando i contratti chiudono in perdita. Se una controparte fallisce, il *future* viene sempre onorato. Annullato il rischio di credito, i *futures* sono entrati comunque nell'occhio del ciclone: sulle *commodities* sono additati per aver esasperato, a fini speculativi, il rialzo dei prezzi delle materie prime, come petrolio e prodotti alimentari. La stretta dei regolatori è in arrivo e sarà inevitabile. Nel mirino delle autorità sono ora finiti i derivati otc. Gli *swap*, per esempio, in Italia sono oggetto di contenzioso tra le banche, la clientela costituita da piccole e medie imprese e gli enti locali. Serve a tutt'oggi un chiarimento da parte degli organi di controllo o del Ministero dell'economia e delle finanze che aiuti a identificare con esattezza la remunerazione del servizio bancario e la copertura dei costi e dei rischi ai quali si espone la banca, all'interno delle condizioni del contratto. Agli *swap* e ai derivati otc verrà imposta in prospettiva la registrazione delle operazioni, la standarizzazione dei contratti, la negoziazione in borse regolamentate, a *clearing house* e il pagamento di margini. Perché il rischio sistemico, come emerso dalle cartolarizzazioni *subprime*, si nasconde tra le pieghe della complessità e opacità finanziaria,

si chiede di sapere:

se il Governo sia in grado di confermare che, a seguito delle critiche dell'Abi agli scenari probabilistici più chiari e trasparenti per i sottoscrittori, sia stata subito cambiata la bozza di regolamento sui derivati con «l'analisi di sensitività», un altro modo di chiamare l'approccio *what-if*;

se non ritenga che l'emanazione della nuova versione della bozza (quella appunto con il *what-if)*, che aumenta il numero delle tabelle sottoposte all'ente locale, non porti alcun beneficio rispetto all'approccio probabilistico, ma crei confusione ed artifizi collaterali lesivi dei diritti dei

contraenti, con indubbi vantaggi per gli interessi dei banchieri adusi a speculare nell'opacità;

se risponda al vero che il Ministro dell'economia, d'intesa con la Consob, stia cercando di modificare il regolamento sui derivati, la cui prima bozza conteneva disposizioni in materia di trasparenza, prevedendo che agli enti locali fosse data un'informativa sull'approccio probabilistico *risk-based* con le reali probabilità di perdita e/o di guadagno nella sottoscrizione del derivato, in favore delle banche, dell'Abi e dei banchieri, che intendono continuare ad operare nella opacità più totale, ad avviso dell'interrogante per frodare enti locali e piccole e medie imprese con contratti capestro di derivati avariati con posticce analisi di «sensitività» chiamate in gergo *wath-if*;

se siano veritiere le accuse mosse dalle associazioni Adusbef e Federconsumatori;

quali misure urgenti il Governo intenda adottare per evitare che fenomeni così gravi come quelli descritti in premessa, di speculazione finanziaria con la creazione del denaro dal nulla, possano continuare legittimati da un regolamento fraudolento della trasparenza contrattuale e di una legalità violata e calpestata, a giudizio dell'interrogante con il concorso dei distratti controllori, quali Consob e Banca di Italia;

quali misure urgenti si intendano attuare per prevenire fenomeni speculativi a danno degli enti locali e delle piccole medie imprese da parte di un sistema bancario aduso a frodare e truffare i cittadini, a giudizio dell'interrogante con la complicità del Governo e delle distratte autorità di controllo.

(3-02130)

BONFRISCO. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze. – Premesso che:*

il ricorso da parte degli enti locali a strumenti di finanza derivata nella gestione dell'indebitamento ha provocato rilevanti perdite per gli stessi enti e per la finanza pubblica più in generale – ad oggi quantificabili solo prudenzialmente – non essendo stati rispettati gli obiettivi (di riduzione del costo finale del debito e dei rischi di mercato) posti dalla normativa in materia, vigente fin dalla metà degli anni '90;

tale normativa è stata, prima, rivista dall'art. 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e, successivamente, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 203 (legge finanziaria per il 2009), che ha innovato il citato articolo, bloccando sostanzialmente l'attività di negoziazione svolta fino ad allora dagli enti locali e fissando i criteri e le modalità operative per una rinnovata disciplina della materia;

il rinnovato articolo ha altresì previsto che la nuova disciplina in materia dovesse attuarsi mediante specifico regolamento del Ministero, che ne ha redatto uno schema sottoposto ad una procedura di consultazione pubblica dal settembre 2009;

nel corso di un'apposita indagine conoscitiva, recentemente svolta dalla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) del Senato, è emerso che l'utilizzo da parte delle amministrazioni locali degli strumenti di finanza derivata non sempre è stata pienamente corrispondente ai criteri di sana e prudente gestione finanziaria, a causa dell'inadeguata competenza degli enti in ordine al funzionamento ed agli strumenti dei mercati finanziari;

dall'indagine è altresì emerso criticità rilevanti in ordine alle procedure impiegate dalle amministrazioni locali per l'utilizzo degli strumenti derivati ed in particolare l'individuazione degli *advisor* chiamati a fornire una specifica consulenza, caratterizzate «in molti – e rilevanti – casi da un generalizzato e sostanziale "aggiramento" delle procedure di gara previste (...) cui hanno contribuito anche gli *advisor* scelti che in molti – e rilevanti – casi non hanno ricoperto quella posizione di terzietà tra l'ente e l'intermediario creditizio, come previsto dalla vigente normativa, essendo in molti casi addirittura emanazione degli stessi intermediari»;

una sentenza della Corte dei conti dell'aprile del 2010 ha affermato il principio che anche per gli intermediari creditizi potesse configurarsi la fattispecie del danno erariale, essendo essi in grado di indirizzare le scelte dell'ente, grazie al rapporto fiduciario instauratosi;

durante il 2010 la magistratura ordinaria ha aperto alcuni fascicoli contro istituti di credito, ipotizzando reati come la truffa ai danni di diversi Comuni ed enti locali;

più recentemente, alcuni di tali Comuni hanno chiamato in causa le istituzioni creditizie con le quali avevano sottoscritto prodotti derivati, in relazione alla scarsa chiarezza ed opacità presenti nelle condizioni contrattuali,

si chiede di sapere:

quali siano le motivazioni per le quali, dopo circa due anni, lo schema di regolamento di cui al richiamato art. 62 non sia ancora stato definito;

se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario, anche alla luce degli avvenimenti giudiziari richiamati, rafforzare i principi di correttezza, trasparenza e tutela dell'affidamento degli amministratori pubblici, indicati peraltro espressamente dalla citata Commissione, intesi come criteri cui ispirare il riordino della normativa di settore;

se non ritenga, altresì, opportuno che le amministrazioni possano avvalersi di adeguati strumenti operativi che rendano più evidente la sensibilità alle variazioni dei tassi di interesse del valore delle passività finanziarie con e senza l'operazione in derivati e, pertanto, consentano una valutazione più adeguata dell'impatto dell'operazione in derivati sui rischi relativi ai e alla variabilità dei flussi di cassa.

(3-02172)